

# COMUNE DI MESTRINO

## REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 26 DEL  
24.05.2016

# SOMMARIO

TITOLO I OGGETTO, AMBITO, DEFINIZIONI E QUADRO DELLECOMPETENZE	3
Art. 1 - Oggetto ed ambito del regolamento	3
Art. 2 - Destinazione d'uso ed utilizzazione impianti Sportivi	4
Art. 3 - Definizioni	4
Art. 4 - Quadro delle competenze	5
Art. 5 - Competenze del Consiglio Comunale	5
Art. 6 - Competenze della Giunta Comunale	5
Art. 7 - Competenze del Capo Area	6
TITOLO II UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	6
CAPO I UTILIZZO E CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI	6
Art. 8 - Fruizione degli impianti sportive e delle attrezzature pertinenti	6
Art. 9 - Utilizzo diretto e concessione in uso	7
CAPO II CONCESSIONE IN USO PERIODICA/ANNUALE	7
Art. 10 - Utilizzo periodico per campionati/tornei ufficiali	7
Art. 11 - Utilizzo periodico riferito a tornei o competizioni non ufficiali	8
Art. 12 - Tariffe di utilizzo	8
Art. 13 - Competenza e procedimento per l'uso periodico/annuale	9
CAPO III CONCESSIONE PER L'UTIZZO OCCASIONALE	10
Art. 14 - Istanze di concessione d'uso occasionale	10
Art. 15 - Tariffe per le concessioni d'uso occasionali e concessioni gratuite	10
CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CONCESSIONI PERIODICHE E OCCASIONALI	11
Art. 16 - Ordine di priogità delle concessioni in uso	11
Art. 17 - Disciplina dell'ingresso del pubblico	12
Art. 18 - Gestione della pubblicità	12
Art. 19 - Disponibilità degli impianti per manifestazioni del commune	13
Art. 20 - Responsabilità e danni	13
Art. 21 - Revoca	14
TITOLO III – GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	14
Art. 22 - Forme di gestione degli impianti sportive	14
Art. 23 - Gestione indiretta di impianti sportive privi di rilevanza economica	14
Art. 24 - Contributo	16
Art. 25 - Gestione indiretta di impianti sportive con rilevanza economica	16
Art. 26 - Contabilità e rendiconto	17
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI	18
Art. 28 - Sanzioni	18
Art. 29 - Rinvii	18
Art. 30 - Norme transitorie	18

## TITOLO I OGGETTO, AMBITO, DEFINIZIONI E QUADRO DELLE COMPETENZE

### **Art. 1 - Oggetto ed ambito del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di conduzione delle strutture e degli impianti sportivi comunali e dello stadio comunale nonché le modalità di concessione in uso degli stessi alle società, gruppi ed associazioni sportive che ne fanno formale richiesta.
2. Sono compresi nell'ambito previsionale di cui al precedente comma oltre agli impianti di proprietà del Comune cui è attribuita destinazione d'uso generica in favore della collettività interessata alle pratiche sportive, gli impianti sportivi scolastici limitatamente ai periodi temporali non interessati da attività di carattere didattico.
3. Le norme del presente regolamento si estendono a tutti gli impianti sportivi comunali debitamente agibili, collaudati e che siano in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare gli impianti sportivi attualmente disponibili al momento dell'approvazione del presente regolamento sono:
  - 1) Impianti sportivi di Via Filzi costituiti da 3 campi da calcio + 1 in via di completamento, con annessi spogliatoi;
  - 2) Campo da calcio di Lissaro con annessi spogliatoi;
  - 3) Arcostruttura di Via Filzi con annessi spogliatoi;
  - 4) Palestra Scuola Elementare De Amicis di Lissaro;
  - 5) Palestra Scuola Elementare Don Bosco di Mestrino;
  - 6) Palestra Scuola Media Da Vinci di Mestrino, con annesso campo da basket;
  - 7) Palestrina 1 di Via Trieste;
  - 8) Palestrina 2 di Via Trieste.
4. Qualora vengano meno le condizioni di agibilità o di sicurezza della struttura e degli impianti sportivi comunali ne verrà sospeso l'uso fino al ripristino delle normali condizioni di efficienza.
5. Gli impianti sportivi di nuova realizzazione e quelli ripristinati a seguito di interventi manutentivi di carattere straordinario, finalizzati anche al loro ammodernamento, si considerano utilizzabili secondo le disposizioni del presente regolamento, ad avvenuto collaudo dei lavori e subordinatamente alla loro formale consegna al comune.
6. Il presente regolamento viene elaborato nel rispetto della seguente normativa di riferimento:  
Legge 4 agosto 1977 n. 517;  
D. Lgsvo 16 aprile 1994 n. 297;  
Legge 11 gennaio 1996 n. 23;  
D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567;  
Art. 42, 48, 113 e 117 TUEL;  
Legge 27.12.2002 n. 289;  
Legge 6 luglio 2012 n. 135;  
Legge Regionale 11 maggio 2015 nr. 8

## **Art. 2 - Destinazione d'uso ed utilizzazione impianti sportivi**

1. Gli impianti sportivi comunali e le relative dotazioni strumentali sono utilizzabili esclusivamente per le pratiche sportive per cui sono stati realizzati, quali esse risultino dai relativi elaborati progettuali e dagli atti di collaudo o da specifico atto di destinazione approvato con provvedimento di Giunta Comunale.
2. L'impianto sportivo concesso in uso deve essere utilizzato esclusivamente e solamente dalle società sportive regolarmente autorizzate. La società non possono in alcun modo cedere a terzi nè consentire ad altri l'utilizzo senza preventiva autorizzazione dell'ente proprietario, o, in caso di concessione della gestione, del gestore.

## **Art. 3 - Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende:

1. per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
2. per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico-motoria di una o più attività sportive;
3. per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
4. per assegnazione in uso (concessione), il provvedimento con il quale il Comune o il gestore autorizza, a seguito di richiesta di associazione o gruppo sportivo, l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
5. per affidamento in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, secondo criteri fissati dall'amministrazione comunale, mediante assegnazione di uso da parte del gestore. Per gestione si intendono le attività connesse con la conduzione dell'impianto, tra cui, in via esemplificativa, l'assegnazione degli spazi ai richiedenti, la custodia e pulizia dell'impianto, i lavori di manutenzione ordinaria, il pagamento dei consumi di gas, luce, acqua, correlati all'attività sportiva.
6. per impianto a rilevanza economica, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione Comunale o per il gestore, se diverso;
7. per impianto senza rilevanza economica, quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
8. per contributo, l'importo che l'Amministrazione corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto senza rilevanza imprenditoriale;
9. per tariffa, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione o al gestore per l'utilizzo dell'impianto.

#### **Art. 4 - Quadro delle competenze**

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- il Consiglio comunale;
- la Giunta comunale;
- il Capo Area competente in materia.

#### **Art. 5 - Competenze del Consiglio Comunale**

Spettano al Consiglio Comunale le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo quali:

1. l'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
2. l'individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione;
3. l'approvazione dei criteri generali per l'individuazione del gestore;
4. l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

#### **Art. 6 - Competenze della Giunta Comunale**

Spetta alla Giunta Comunale individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive relativamente a:

1. concessione in uso degli impianti sportivi nel rispetto dei criteri e delle priorità indicate nel presente Regolamento;
2. approvare il piano annuale di utilizzo degli impianti stessi, redatto dal competente Ufficio Sport sulla base delle richieste pervenute;
3. determinare le tariffe per l'utilizzo degli impianti;
4. approvare lo schema di convenzione per la gestione degli impianti sportivi;
5. destinare i singoli impianti ad una specifica attività sportiva;
6. approvare i regolamenti interni per l'uso dei singoli impianti;
7. classificare gli impianti sportivi con e senza rilevanza economica.

#### **Art. 7 - Competenze del Capo Area**

Spetta al Capo Area competente:

1. provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto della attività agonistica, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e nel rispetto dei criteri di assegnazione indicati dalla Giunta Comunale;
2. rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
3. stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta utilizzando gli schemi approvati;
4. verificare il rispetto, da parte delle Società Sportive, della normativa in materia di attività sportiva agonistica;

5. esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale;
6. stabilire, in caso di gestione diretta dell'impianto, le modalità ed i termini di pagamento delle tariffe da parte degli utilizzatori, verificandone l'avvenuto incasso;
7. applicare le sanzioni previste dal presente regolamento.

## TITOLO II UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

### CAPO I UTILIZZO E CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI

#### **Art. 8 - Fruizione degli impianti sportivi e delle attrezzature pertinenti**

1. Nel quadro delle finalità di incentivazione delle attività di promozione e di educazione sportiva, mirate anche a consentire la corretta utilizzazione del tempo libero, gli impianti sportivi comunali e le loro dotazioni strumentali, vengono concessi in uso, alle condizioni fissate dal presente regolamento, alle associazioni, società sportive, enti pubblici o privati e gruppi sportivi locali, secondo l'ordine di priorità stabilito al successivo art.17. I gruppi e le associazioni sportive devono essere costituiti da almeno 10 aderenti.
2. Nell'ambito previsionale delineato dal precedente comma saranno privilegiate le esigenze delle società sportive dilettantistiche con particolare attenzione per quelle che si prefiggono l'avviamento alle attività sportive di "giovani leve", ovvero nel settore giovanile, ed affiliate a Federazioni sportive nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.
3. In presenza di valide motivazioni, l'uso delle strutture sportive può essere consentito anche ad associazioni e gruppi sportivi esterni. Per associazioni o gruppi sportivi esterni si intendono quelli dove la maggioranza degli iscritti ( 50% +1) siano residenti fuori territorio del Comune di Mestrino.
4. Resta fermo che l'utilizzo delle palestre comunali da parte di associazioni, società e gruppi sportivi è in ogni caso subordinato al rispetto delle esigenze e necessità connesse all' esercizio delle attività scolastiche, come previsto dal D.Lgs. 297/94 e dalla L. 289/92.

#### **Art. 9 - Utilizzo diretto e concessione in uso**

1. La concessione in uso degli impianti sportivi comunali può essere:
  - a. Periodica o annuale, quando viene richiesta da un gruppo sportivo (associazione, società, gruppo sportivo) che dimostri di esercitare, con proprie compagini, attività agonistica o dilettantistica riferita ad un certo arco temporale secondo calendari prefissati;
  - b. Occasionale, quando viene richiesta ed accordata per l'esercizio occasionale di attività sportive organizzate da associazioni, società, gruppi, comitati sportivi.

### CAPO II CONCESSIONE IN USO PERIODICA/ANNUALE

#### **Art. 10 - Utilizzo periodico per campionati/tornei ufficiali**

1. I gruppi sportivi che dimostrino di essere impegnati in campionati agonistici organizzati ufficialmente dalle federazioni sportive nazionali o dalle loro sedi periferiche, possono chiedere la concessione all'utilizzo dell'impianto di loro interesse per l'intera stagione sportiva con riferimento alle giornate fissate, nel calendario federale, per le gare interne nonché per gli allenamenti di preparazione e/o incontri amichevoli;

2. L'istanza per la concessione d'uso per l'intera stagione sportiva dovrà essere presentata al comune entro il 10 luglio dell'anno di competenza. Le domande dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti:
  - istanza su apposito modulo debitamente compilato, riportante i seguenti dati essenziali:
    - a) il periodo di utilizzo per il quale si inoltra richiesta, compresi gli orari ed i giorni settimanali di allenamento;
    - b) il tipo di attività svolta dall'associazione (agonistica, dilettantistica, ecc...);
    - c) il numero, l'età e la residenza di tutti gli atleti coinvolti nell'attività sportiva, nonché l'eventuale tariffa o quota di iscrizione/tesseramento applicata dal gruppo sportivo a carico di ciascun atleta.
  - Atto costitutivo/statuto dell'associazione richiedente, qualora tale atto non risulti già depositato presso l'Ente Comunale.
- d) l'attestazione di assicurazione degli atleti contro gli infortuni e la responsabilità civile.
3. Nel contesto dell'istanza, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore dell'associazione, dovrà essere dichiarata l'incondizionata accettazione delle condizioni economiche e giuridiche d'uso degli impianti.
4. Il termine indicato al comma 2 non deve intendersi perentorio. Tuttavia il mancato rispetto del termine può comportare l'attribuzione di un minor punteggio in sede di formazione della graduatoria degli assegnatari ai sensi del successivo art. 17.

#### **Art. 11 - Utilizzo periodico riferito a tornei o competizioni non ufficiali**

1. Compatibilmente con la disponibilità degli impianti sportivi, una volta valutate le esigenze dei gruppi sportivi di cui al precedente articolo, gli impianti sportivi possono essere concessi ad associazioni che impegnano propri gruppi sportivi in tornei/campionati non organizzati dalle corrispondenti federazioni sportive nazionali o periferiche anche a prescindere dall'affiliazione a quest'ultime a condizione che le manifestazioni programmate siano regolari. Inoltre, valutate prioritariamente le esigenze dei gruppi sportivi di cui al precedente articolo, gli impianti possono essere concessi ad associazioni o gruppi che praticano attività sportiva amatoriale non agonistica al di fuori di tornei o campionati.
2. Le modalità di predisposizione e di presentazione dell'istanza sono analoghe a quelle disciplinate dal precedente articolo.

#### **Art. 12 - Tariffe di utilizzo**

1. La concessione/autorizzazione d'uso periodico o annuale prevista dai precedenti articoli è subordinata al pagamento delle tariffe di utilizzo che vengono annualmente determinate dalla Giunta Comunale, unitamente con le modalità ed i termini di pagamento. Qualora gli impianti vengano assegnati in gestione ad associazioni o gruppi sportivi le modalità ed i termini di pagamento sono fissati da questi ultimi restando ferma la competenza della Giunta Comunale nella fissazione delle tariffe.
2. Le tariffe vengono approvate sulla base di una disamina analitica dei costi di gestione e tenendo conto, comunque, delle disposizioni legislative che prescrivono determinati limiti di copertura delle spese per i servizi a domanda individuale, fatte salve le eventuali agevolazioni e deroghe di legge e nel rispetto della condizione secondo cui il computo di tale limite minimo di copertura delle spese è riferito al complesso dei servizi a domanda individuale.

3. In sede di predisposizione del tariffario possono essere previste tariffe più onerose qualora l'utilizzazione degli impianti preveda accesso di pubblico a pagamento.
4. L'Amministrazione Comunale può applicare tariffe maggiorate in caso di utilizzo dell'impianto da parte di gruppi od associazioni i cui aderenti siano residenti fuori del territorio comunale almeno nella misura del 60%. Tuttavia la Giunta Comunale può stabilire di volta in volta deroghe a tale disposizione, prevedendo eventualmente anche la gratuità, in caso di accordi o convenzioni con altri Comuni che, a titolo di reciprocità, consentano l'uso dei loro impianti sportivi ad associazioni sportive del territorio di Mestrino.

#### **Art. 13 - Competenza e procedimento per l'uso periodico/annuale**

1. In caso di gestione diretta \*degli impianti sportivi, gli orari settimanali ed i calendari di utilizzo vengono stabiliti dalla Giunta Comunale con specifico provvedimento sulla base delle istanze pervenute entro i termini stabiliti dall'art. 10. Il Capo Area responsabile del servizio competente in materia provvede a rilasciare l'autorizzazione annuale/periodica degli impianti sportivi comunali, in conformità agli orari assegnati dalla Giunta e nel rispetto delle norme che disciplinano il procedimento amministrativo.
2. Il provvedimento di autorizzazione deve indicare le giornate e le ore di effettivo utilizzo dell'impianto, sia per gli allenamenti, sia per gli incontri programmati.
3. L'autorizzazione d'uso diventa efficace con l'accettazione formale ed incondizionata delle clausole e delle condizioni di utilizzo riportate nel documento rilasciato dal Capo Area responsabile.
4. In presenza di due o più istanze tendenti all'utilizzo dello stesso impianto sportivo secondo calendari concomitanti, la Giunta si atterrà ai criteri di priorità individuati in linea di massima al successivo art. 17.
5. In caso di gestione degli impianti sportivi da parte di un concessionario le competenze ed i procedimenti di cui al comma precedente sono proprie del concessionario della gestione.
  - vedi art. 22

#### **CAPO III CONCESSIONE PER L'UTILIZZO OCCASIONALE**

##### **Art. 14 - Istanze di concessione d'uso occasionale**

1. Le istanze intese ad ottenere l'uso occasionale degli impianti sportivi comunali possono essere avanzate al Comune dai gruppi sportivi regolarmente costituiti.
2. Le istanze di cui al precedente comma devono pervenire al Comune almeno dieci giorni prima della data fissata per l'utilizzazione della struttura sportiva, fatti salvi casi d'urgenza.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del gruppo sportivo, se regolarmente costituito, o dal soggetto designato quale responsabile del gruppo sportivo costituito. Nel contesto dell'istanza dovranno essere riportati i seguenti elementi informativi:
  - a. Tipo di pratica sportiva e/o manifestazione da realizzare;
  - b. Numero, anche approssimativo degli atleti partecipanti;
  - c. Data e ora fissate per l'utilizzazione della struttura sportiva;
  - d. Specificazione del regime di accesso del pubblico (gratuito o a pagamento qualora ricorra tale evenienza);
  - e. Dichiarazione di accettazione delle condizioni d'uso stabilite dal comune.



### **Art. 15 - Tariffe per le concessioni d'uso occasionali e concessioni gratuite**

1. La concessione d'uso occasionale degli impianti sportivi è subordinata al pagamento delle tariffe determinate annualmente dalla Giunta Comunale. Le modalità ed i termini di pagamento saranno stabiliti dal Servizio comunale competente, nel caso di gestione diretta o dal concessionario in casi di gestione in concessione.
2. Gli impianti sportivi saranno concessi in uso gratuitamente quando ricorrono i presupposti e le condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la concessione di immobili e locali di proprietà del Comune (es. patrocinio) nonché per manifestazioni anche non sportive organizzate con l'intento di devolvere il relativo incasso per finalità umanitarie, per sovvenzionare ricerche medico/scientifiche o per altre finalità di alta rilevanza sociale.
3. Ricorrendo la condizione di cui alla 2<sup>a</sup> parte del precedente comma l'istanza dovrà essere corredata da documentazione idonea a comprovare l'impegno della devoluzione dell'incasso per le finalità sociali, umanitarie, o di ricerca medico/scientifica regolate in sede di istanza.
4. L'organizzazione della manifestazione ed ogni onere e responsabilità, nei casi di cui al precedente comma, rimangono interamente in capo ai richiedenti, che rispondono personalmente del corretto uso degli impianti e del regolare afflusso e deflusso del pubblico e di tutti i servizi occorrenti per una buona riuscita dalla manifestazione.

### **CAPO IV. DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CONCESSIONI PERIODICHE E OCCASIONALI**

#### **Art. 16 - Ordine di priorità delle concessioni in uso**

1. Ai fini della concessione in uso degli impianti sportivi comunali, in caso di richieste concernenti giornate, orari o periodi concomitanti, si osserva il seguente ordine di priorità e di rilevanza:
  - A. presenza del maggior numero di atleti residenti nel comune di Mestrino (max 55 punti);
  - B. in presenza di un comprovato settore giovanile per l'avviamento alla pratica sportiva delle giovani generazioni. Avranno la precedenza le società con maggior numero di atleti minori residenti. (max 50 punti);
  - C. iscrizione a federazioni sportive internazionali, europee o nazionali affiliate al CONI (45 punti);
  - D. per le società già utilizzatrici degli impianti sportivi, rispetto delle scadenze, delle norme regolamentari e delle autorizzazioni rilasciate dall'ente (40 punti);
  - E. istanza di utilizzo presentata entro i termini e nelle modalità stabilite dal presente regolamento (30 punti);
  - F. utilizzo periodico per manifestazioni sportive ufficiali regolarmente incluse in calendari federali (30 punti);
  - G. regolarità e puntualità dei versamenti delle tariffe dovute (si fa riferimento ai giorni di ritardo dei versamenti ed agli importi non interamente versati) - (max 25 punti);
  - H. utilizzo periodico od occasionale da parte di associazioni o gruppi non affiliati a federazioni (15 punti);
  - I. Associazioni o gruppi sportivi con iscritti portatori di disabilità certificata ai sensi della L. 102/94 (punti 10).
2. La Giunta Comunale approva annualmente una graduatoria in base alla valutazione dei criteri riportati al comma precedente mediante assegnazione di specifici punteggi.

3. Nel caso la gestione dell' impianto sportivo sia affidata ad una associazione o società sportiva dilettantistica, l'assegnazione degli spazi in base ai criteri di cui al comma 1, viene fatta dall' associazione o società medesima.
4. I punteggi di cui alle lett. A, B e G del comma 1 vengono attribuiti con il criterio della proporzionalità in base alla seguente formula:

$$p_{max} : n_a = x : n_b$$

dove:

**p<sub>max</sub>** è il punteggio massimo attribuibile riferito al singolo criterio di cui alle lett A, B, G;

**n<sub>a</sub>** è il numero di iscritti residenti della associazione che ha più iscritti rispetto alle altre;

**n<sub>b</sub>** è il numero di iscritti residenti di altra associazione;

**x** è il punteggio da attribuire.

#### **Art. 17 - Disciplina dell'ingresso del pubblico**

1. L'ammissione del pubblico alle manifestazioni sportive che formano oggetto concessione deve avvenire nel rispetto della normativa sulla sicurezza degli impianti.
2. In nessun caso potrà essere superato il limite di entità di spettatori fissato dai competenti organi tecnici di vigilanza, ovvero dal certificato di agibilità dei singoli impianti sportivi.
3. Il concessionario si rende comunque responsabile dei danni arrecati agli impianti o comunque subiti dall'ente proprietario per l'inosservanza delle disposizioni dei precedenti commi, per l'uso non corretto delle strutture o per qualsiasi altra causa, non dipendente a forza maggiore, connessa con l'utilizzazione degli impianti.

#### **Art. 18 - Gestione della pubblicità.**

1. L'associazione concessionaria non può dare corso all'interno della struttura ad alcuna forma di pubblicità o di pubblica affissione non consentita dal comune o dal gestore ai sensi della normativa vigente in materia. L'eventuale violazione del predetto divieto comporta l'applicazione delle sanzioni di legge, fatta salva la facoltà di revoca con effetto immediato della concessione.
2. In particolare la gestione degli spazi pubblicitari verrà disciplinata con apposito provvedimento della Giunta Comunale, nel rispetto dei seguenti principi:
  - a. in caso di gestione diretta dell' impianto da parte del Comune, salvo specifiche e motivate deroghe, gli spazi pubblicitari all'interno dell'impianto verranno concessi dal Comune previo pagamento, al Comune stesso, da parte del richiedente di un canone determinato in ragione dello spazio concesso e del periodo di concessione. Le modalità di concessione, i termini, gli spazi e le tariffe di concessione vengono determinati con specifico provvedimento di Giunta Comunale;
  - b. nel caso di gestione dell' impianto assegnata ad uno dei soggetti di cui all' art. 22 e segg. del presente regolamento, sempre rimanendo ferma la competenza della Giunta Comunale nel determinare le modalità, i termini, gli spazi e le tariffe da applicare, le procedure amministrative per la gestione della pubblicità sono a carico del gestore che introiterà i relativi proventi, fornendo all'Amministrazione Comunale, su richiesta, specifica rendicontazione.

## **Art. 19 - Disponibilità degli impianti per manifestazioni del Comune**

1. L'Amministrazione Comunale conserva il diritto di utilizzare le strutture sportive per l'attuazione di manifestazioni sportive, ricreative e culturali direttamente organizzate dall'Amministrazione stessa con preavviso di almeno 10 giorni ed ha facoltà di sospendere temporaneamente anche senza preavviso le attività già programmate per motivi di pubblica utilità.
2. Gli impianti sportivi possono inoltre essere concessi in uso ad enti od associazioni culturali, ricreative, religiose, politiche, di promozione sociale con le modalità e termini di cui al Regolamento Comunale per la disciplina della concessione in uso di locali e strutture di proprietà del Comune. Tale evenienza è comunque subordinata al rispetto delle attività già programmate dalle associazioni sportive, salva la possibilità di sistemazioni alternative concordate con l'associazione sportiva assegnataria dello spazio.

## **Art. 20 - Responsabilità e danni**

1. I concessionari dell'uso delle strutture sportive comunali sono responsabili verso il Comune di ogni danno comunque subito dalle strutture stesse nel contesto del rapporto d'uso.
2. La responsabilità di cui al precedente comma si estende alla responsabilità civile verso terzi, compresi gli spettatori, e matura a seguito di azioni od omissioni dolose o colpose a chiunque imputabili durante il periodo di vigenza dalla concessione d'uso stante che il concessionario resta gravato dell'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose.
3. La responsabilità per danni a strutture, arredi, attrezzature e quant'altro è imputata al legale rappresentante pro-tempore della società sportiva concessionaria dell'autorizzazione d'uso, qualora il danno sia cagionato da un atleta appartenente alla società, o qualora il sinistro si sia verificato nell'orario di assegnazione della società stessa.
4. Il gruppo sportivo è sempre e comunque responsabile della custodia e sorveglianza dei propri iscritti/tesserati minorenni. E' obbligatoria la presenza di un incaricato della società che è responsabile dei minori per tutta la durata delle attività, finchè l'ultimo minorenne lascia la struttura comunale di utilizzo.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva di predisporre appositi regolamenti interni per l'uso degli impianti. Ad ogni modo viene puntualizzato fin d'ora:
  - a) l'obbligo di calzare scarpe da ginnastica per chi pratica le palestre.
  - b) l'obbligo di riordinare e/o riporre tutto il materiale utilizzato, al termine dell'attività;
  - c) l'obbligo del rispetto dell'orario assegnato;
  - d) qualora vi sia la necessità per alcuna delle associazioni o gruppi sportivi assegnatari dello spazio di utilizzare, per la specifica attività praticata, strumentazione e/o attrezzatura non in dotazione dell'impianto deve essere fatta specifica richiesta in tal senso al Comune o al gestore.

## **Art. 21 - Revoca**

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 20 dello specifico regolamento d'uso degli impianti, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, il Capo Area ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al

risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

2. Il Capo Area ha, in particolare, facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero non rilasciarle quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino essere:
  - a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso;
  - b) trasgressori delle norme del presente regolamento;
  - c) trasgressori delle disposizioni integrative eventualmente previste dalla Giunta Comunale e dal competente Servizio Sport;
  - d) portatori di danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano provveduto con tempestività al ripristino e/o al risarcimento relativi.
3. In caso di affidamento della gestione dell' impianto ad una associazione o società sportiva ai sensi dell'art. 22 e segg. del presente regolamento, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno di competenza del gestore.

### TITOLO III GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

#### **Art. 22 - Forme di gestione degli impianti sportivi**

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle seguenti forme:

- gestione diretta; per gestione diretta si intende quella effettuata dal Comune con proprie risorse economiche e personali;
- gestione indiretta di impianti privi di rilevanza economica;
- gestione indiretta di impianti con rilevanza economica.

#### **Art. 23 - Gestione indiretta di impianti privi di rilevanza economica**

1. La gestione di impianti privi di rilevanza economica è concessa in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, nel rispetto della procedura di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
2. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente in caso di esito infruttuoso delle modalità di affidamento ivi indicate.
3. Il Comune attiva procedura selettiva sulla base di criteri ispirati:
  - a. garanzia di accesso agli impianti alle associazioni, società, gruppi sportivi che ne fanno richiesta secondo criteri di priorità precedentemente individuati;
  - b. adeguata esperienza dell'affidatario nel settore, radicamento dello stesso sul territorio in cui è situato l'impianto, affidabilità economica, qualificazione degli istruttori ed allenatori, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto nonché dell'eventuale organizzazione di attività a favore di giovani, persone con disabilità ed anziani;
  - c. valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'ente territoriale del canone minimo che intende percepire o del massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
  - d. garanzia delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso sportivo degli stessi;

- e. valutazione di eventuali interventi migliorativi proposti dall'affidatario, finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e la funzionalità dell'impianto;
  - f. all'incentivazione di forme aggregate di gestione tra le società sportive.
4. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata direttamente ad una associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, quando ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
    - a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova, quale attore principale, la disciplina sportiva praticabile nell'impianto. Si intende per attore principale l'associazione che, per la disciplina sportiva praticata nell'impianto, ha il maggiore numero di iscritti residenti;
    - b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società ed altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo;
  5. Il Comune verifica, inoltre, che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:
    - assenza di finalità di lucro;
    - democraticità della struttura;
    - rispetto della normativa di settore in materia di redazione del bilancio o rendiconto economico - finanziario.
    - le modalità di gestione ed utilizzo dell'impianto saranno disciplinate da una convenzione contenente l'indicazione dei reciproci impegni.
  6. La concessione di cui al comma 1 dovrà in particolare prevedere:
    - a) la misura e le modalità di pagamento da parte del concessionario delle utenze e dei consumi;
    - b) la determinazione e la ripartizione delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione;
    - c) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.
  7. Il concessionario è tenuto all'organizzazione delle attività nel rispetto dei vincoli tariffari stabiliti dalla Giunta Comunale.
  8. La Giunta approva lo schema di convenzione relativo all'affidamento in gestione e provvede a definire, in particolare:
    - a. l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
    - b. gli indicatori di efficienza gestionale;
    - c. la durata della concessione;
    - d. le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva;
    - e. altre specifiche condizioni o clausole particolari quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar/ ristoro, di eventuali giochi ed altra attività commerciale.

#### **Art. 24 - Contributo**

1. Qualora gli introiti derivanti dalla concessione dell'impianto sportivo non siano sufficienti a coprirne i costi complessivi di gestione, sarà riconosciuto da parte della Giunta Comunale al concessionario/gestore un adeguato sostegno, mediante l'erogazione di contributi economici;

2. Ai sensi del comma 1 per introiti derivanti dalla concessione si devono intendere:
- a) incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionato o incontri sportivi;
  - b) sponsorizzazione della associazione o società sportiva da parte di operatori commerciali;
  - c) esposizione di cartelli o striscioni pubblicitari;
  - d) contributi pubblici e privati;
  - e) quote di iscrizione a corsi ed attività sportive;
  - f) tariffe introitate per l'uso dell'impianto sportivo da parte di altre associazioni o gruppi sportivi.

#### **Art. 25 - Gestione indiretta di impianti con rilevanza economica**

1. La gestione di impianti sportivi con rilevanza economica viene affidata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
2. La concessione dovrà, in particolare, prevedere:
  - a. un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
  - b. una polizza fideiussoria a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario;
  - c. la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione;
  - d. la riserva per attività sportive agonistiche che hanno specifiche esigenze connesse all'impianto in concessione nonché particolari esigenze specifiche (per attrezzature, orari o spazi) connesse al progetto sportivo proprio;
  - e. il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
  - f. la spettanza delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione;
  - g. le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.
3. La Giunta comunale approva lo schema di convenzione relativa alla concessione e provvede a definire, in particolare:
  - a. l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
  - b. gli indicatori di efficienza gestionale;
  - c. la durata della concessione, che verrà indicata nel bando;
  - d. le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva.

#### **Art. 26 - Contabilità e rendiconto**

1. Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare, se richiesto dal Comune, rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale). La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.
2. Il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

#### **Art. 27 - Revoca concessione**

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella convenzione sottoscritta, il Comune ha la facoltà di revocare la relativa concessione, senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.
2. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare la relativa concessione quando:

- a. la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità, la sicurezza e la salute degli utenti;
  - b. i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;
  - c. le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria non sono effettuate secondo quanto convenuto;
3. Il Comune, fatta salva l'ipotesi di cui al precedente comma, si riserva la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

#### TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

##### **Art. 28 - Sanzioni**

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 21 "Revoca", le violazioni alle norme del presente regolamento, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

##### **Art. 29 - Rinvii**

Per quanto non previsto dal presente regolamento viene fatto rinvio alla normativa generale e regionale in materia.

##### **Art. 30 - Norme transitorie**

1. Le disposizioni del presente Regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente atto, alle condizioni dalle stesse stabilite.
3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
4. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.